



Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 3270

Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti - Rifiuto di sottoporsi a narcotest - Ipotesi di reato e non di illecito amministrativo - Sussistenza.

In tema di circolazione stradale, costituisce reato - e non già mero illecito amministrativo - il rifiuto di sottoporsi a narcotest, stante il rinvio disposto dall'art. 187, comma ottavo, C.d.S. all'art. 186, comma settimo, C.d.S., per effetto del quale debbono applicarsi non solo le sanzioni penali ivi previste ma anche le sanzioni amministrative accessorie, inclusa la confisca del veicolo. (Cass. Pen. sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 3270) - [RIV-1307P819] Artt. 186, 187 cs.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 28 giugno 2011, il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, mandava assolto B. M. - con la formula perché il fatto non è previsto dalla legge come reato - dalla contravvenzione di cui all'art. 187, comma 8 C.d.S. per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti volti a verificare lo stato di alterazione psico-fisica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti mentre, in Venezia - Marghera, il 25 gennaio 2009, si trovava alla guida dell'autovettura tg. .

Ha ritenuto il Tribunale che, per il mancato coordinamento tra l'art. 186, comma 7 e l'art. 187, comma 8 C.d.S. (che alla prima disposizione fa rinvio) dovuto a mero disguido od a mera dimenticanza del legislatore, non sarebbe consentito, versandosi altrimenti in un'ipotesi di non consentita analogia o di interpretazione in *malam partem*, ritenere la penale rilevanza della condotta ascritta all'imputato attraverso l'estensione della sanzione penale prevista da altra norma laddove l'incipit della stessa: "salvo che il fatto costituisca reato" evidenzia come il legislatore non abbia aggiornato il rifiuto di accertamenti con previsione di sanzioni penali".

Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia, deducendo un unico motivo per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Secondo il ricorrente, l'approccio interpretativo del Giudice di prime cure condurrebbe a privare di qualsivoglia significato l'esplicito (ed incontestabile) rinvio all'art. 186, comma 7 C.d.S., disposto dall'art. 187 comma 8 dello stesso codice in contrasto con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità che ha interpretato tale rinvio come esteso a tutte le sanzioni previste dalla norma richiamata ivi compresa la confisca del veicolo.

Con memoria depositata in cancelleria in data 18 maggio 2012, il difensore dell'imputato insiste per il rigetto del ricorso proposto avverso la sentenza di assoluzione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

In relazione al *tempus commissi delicti* ed alla formulazione letterale della norma richiamante e della norma richiamata deve escludersi che il rifiuto di sottoporsi a narcotest costituisca mero



ASAPS
Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale
www.asaps.it - sede@asaps.it

- 2 -

illecito amministrativo e non invece ipotesi contravvenzionale al pari dell'omologo rifiuto di sottoporsi al test alcoolimetrico. La formulazione parzialmente diversa delle clausole di riserva con cui esordiscono l'art. 187, comma 8 e l'art. 186, comma 7 (nel testo attualmente in vigore) rispettivamente: "salvo che il fatto costituisca reato" e "salvo che il fatto costituisca più grave reato" di cui si è ampiamente dato atto in narrativa, non può condurre, come sostenuto dal ricorrente, a privare di qualsivoglia significato il rinvio ricettizio enunciato nella disposizione richiamante a quella contenente la disciplina della fattispecie di reato applicabile in caso di rifiuto di sottoporsi a narcotest. Ne discende che, al di là dell'irrilevante difetto di coordinamento tra le clausole di riserva delle due disposizioni normative ed attesa la previsione di reato della vigente norma richiamata, (dove la pleonastica apposizione o comunque il superamento della clausola di riserva) per effetto di detto rinvio, non solo vanno applicate le sanzioni penali ivi previste, ma anche le sanzioni amministrative accessorie ivi inclusa la confisca del veicolo (cfr. Sez. IV n; 48576 del 2009).

La sentenza impugnata deve quindi esser annullata con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo esame. (*Omissis*) **[RIV-1307P819] Artt. 186, 187 cs.**